



Piazza Pitagora

ANNO XXXVIII

N. 634

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 - e-mail: info@sediva.it (per i quesiti: sedivanews@sediva.it)

Roma, 26 febbraio 2013

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 18 FEBBRAIO AD OGGI

18/02/2013	La modifica della rendita vitalizia apposta alla donazione della farmacia - <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	21/02/2013	In dirittura d'arrivo il <i>bonus bébé</i> 2013 (fernando marinelli)
18/02/2013	Ancora agevolabili al 50% (fino al 30 giugno 2013) gli acquisti di box e posti auto pertinenziali (stefano civitareale)	21/02/2013	Pronta la legge per i professionisti <i>senza albo</i> (paolo liguori)
19/02/2013	Due dubbi sullo scontrino fiscale - <i>QUESITO</i> (roberto santori)	22-25/02/2013	Gli <i>orari</i> delle farmacie dopo le sentenze della Consulta sui negozi e della Cassazione sulle intese tra farmacie (gustavo bacigalupo)
20/02/2013	Le divise del personale della farmacia - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	26/02/2013	<i>Varie</i> sull'utilizzo del contante (mauro giovannini)

2 - SCADENZE FINE FEBBRAIO E MARZO 2013

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 18 FEBBRAIO AD OGGI

18/02/2013 - La modifica della rendita vitalizia apposta alla donazione della farmacia - *QUESITO*

Sono titolare di una farmacia urbana ricevuta per donazione da mio padre, gravata però di un vitalizio di 8.000 euro mensili da corrispondere allo stesso donante o successivamente al coniuge.

Mio padre è deceduto da un anno e ho continuato a versare puntualmente la rendita a mia madre, che però vorrebbe ora rinunciare, anche perché il giro d'affari della farmacia è considerevolmente diminuito in seguito all'apertura di un nuovo esercizio nel 2011.

È necessario sempre un atto notarile?

La riduzione o l'eliminazione del vitalizio oggi corrisposto a Sua madre, anche se è un'ipotesi praticabile come vedremo subito, incide fatalmente sul valore della farmacia donata.

Infatti, la capitalizzazione della rendita vitalizia riduce per pari importo - quale onere modale - il valore della donazione, cosicché l'eventuale sua soppressione comporterebbe inevitabilmente un "aumento" più o meno sensibile della liberalità.

Ne potranno dunque derivare conseguenze al momento del decesso del donante, perché in quella circostanza l'eliminazione dell'onere modale potrà incidere anche sulla determinazione delle quote di riserva dei vari legittimari e quindi anche di quella disponibile.

Effettuati comunque i dovuti controlli in questo senso, è possibile procedere alla rettifica o all'annullamento dell'onere modale, e questo può essere realizzato anche ricorrendo ad una semplice scrittura privata, perché - essendo l'apposizione di un onere modale una mera prestazione "accessoria" alla donazione - questa può essere disposta, o modificata, o annullata appunto con una *scrittura privata*, senza pertanto necessità di ricorrere all'atto pubblico, che peraltro, s'intende, resta una soluzione perfettamente praticabile.

(stefano lucidi)

18/02/2013 - Ancora agevolabili al 50% (fino al 30 giugno 2013) gli acquisti di box e posti auto pertinenziali.

Fino al 30 giugno 2013 la detrazione IRPEF per l'acquisto del box auto o di posti auto pertinenziali spetta ancora nella misura maggiorata del 50%.

Per l'acquisto del box (o posto) auto pertinenziale di nuova costruzione ceduto dall'impresa costruttrice, la detrazione, come noto, si applica sulle spese di realizzazione sostenute appunto dal costruttore e da questo attestata in una dichiarazione da rilasciarsi all'acquirente.

Il limite massimo di spesa, sempre fino al 30 giugno 2013, arriva fino a € 96.000.

Per acquisire la detrazione nella misura del 50% è però necessario che entro quella data siano stati eseguiti i pagamenti con bonifico bancario o postale corredato delle necessarie indicazioni.

Tuttavia, ai fini dell'agevolazione non potranno valere i pagamenti effettuati *anteriamente* alla stipula del rogito a meno che essi non siano stati effettuati sulla base di un *compromesso* (contratto preliminare) debitamente registrato *prima* dei pagamenti stessi.

Nessun problema, invece, per i pagamenti operati lo stesso giorno della stipula del rogito, ma in un'ora antecedente a quella della stipula.

La detrazione spetta ai soggetti che hanno sostenuto le spese e che quindi risultino intestatari delle fatture d'acquisto, ed il cui il codice fiscale compaia nelle contabili dei bonifici di pagamento.

La stessa agevolazione è poi riconosciuta per le ipotesi - in verità meno ricorrenti - della *ristrutturazione* e dell'*ampliamento* dei beni.

Ora, se sulla ristrutturazione non vi sono dubbi di sorta, sull'*ampliamento* - intervento "storicamente" non contemplato tra quelli ammissibili alle detrazioni fiscali del 36-55% - è lecito nutrire qualche perplessità.

Se però lo sconto vale per la *costruzione*, ovvero la realizzazione *ex novo* del box - anzi si tratterebbe proprio dell'unico intervento di costruzione agevolato - e per la *ristrutturazione*, non si vede la ragione per escluderlo per quanto riguarda l'*ampliamento* che costituisce un intervento, come dire, "a cavallo" tra questi due.

In ogni caso, dato che mancano al momento chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria, è inutile precisare che la prudenza è d'obbligo.

(stefano civitareale)

19/02/2013 - Due dubbi sullo scontrino fiscale - *QUESITO*

Vorrei un chiarimento ed una delucidazione in merito agli scontrini: 1) in caso di uno scontrino di importo superiore ai 1000 euro emesso erroneamente, come posso annullarlo? 2) e' ancora necessario emettere lo scontrino non fiscale all'atto della consegna mensile delle ricette?

Nel caso di scontrino errato semplicemente emesso e non consegnato al cliente, la procedura da seguire è la seguente:

- barrare con una linea trasversale lo scontrino errato e annotare manualmente la dicitura "scontrino annullato per emissione errata" aggiungendo preferibilmente anche la firma di chi lo annulla, per poi procedere con la stampa e il rilascio al cliente di un nuovo scontrino per l'importo corretto;

- allegare lo scontrino annullato a quello di chiusura giornaliera e il suo ammontare deve essere dedotto dal totale del giorno da trascrivere sul registro dei corrispettivi.

Se invece lo scontrino è stato anche *consegnato* al cliente e la farmacia non riesce più a rientrarne in possesso, si può comunque tener conto dell'errore al momento dell'iscrizione della somma sul registro dei corrispettivi, decurtando l'importo dal totale giornaliero e scrivendo il numero dello scontrino errato nel rigo relativo al giorno di riferimento. In merito al secondo quesito bisogna ricordare che l'obbligo, al momento

della presentazione della *distinta contabile riepilogativa*, dell'emissione dello scontrino fiscale con la dizione "*corrispettivo non pagato*" è stato introdotto dalla circolare ministeriale n. 74/343246 del 6/07/1983 ed è *tuttora in vigore*.

Tuttavia, come è noto, è un adempimento meramente *formale*, perché lo scontrino non deve essere conservato, essendo la sua finalità soltanto quella di imprimere nella memoria del registratore di cassa gli importi delle distinte contabili emesse.

Il cerchio naturalmente si chiude con l'emissione, all'atto del pagamento da parte del SSN, dello scontrino "*definitivo*" per l'importo riscosso.

Questo duplice adempimento permette al farmacista di beneficiare dell'*esigibilità differita* dell'iva "contenuta" nella DCR, cioè, in pratica, di posticipare il versamento dell'iva inerente all'incasso del corrispettivo.

E' bene anche ricordare che il momento impositivo ai fini iva, e quindi quello dell'emissione dello scontrino "*definitivo*", non è rappresentato dagli eventuali accrediti di somme ricevute da istituti bancari o finanziari (quali, ad esempio, Credifarma, Interfarma, ecc...) per l'anticipo delle "distinte", ma soltanto dalle successive ed effettive liquidazioni *da parte dell'ente erogatore*.

In particolare, l'importo che va battuto sugli scontrini è il valore esposto nella "*distinta*" nel campo "TOTALE" (quindi al lordo delle trattenute Enpaf, sindacali e convenzionali) e non quanto indicato nel campo "*importo da liquidare*" (che è evidentemente la somma che verrà nel concreto percepita): quelle trattenute costituiscono, infatti, un costo da contabilizzare nel *conto economico*, pur se, per esigenze di semplificazione, esse vengono rimosse in occasione della liquidazione della "*distinta*" senza per questo, però, ridurre né l'imponibile, né l'iva.

In alternativa, ragioni di praticità possono in ogni caso consigliare di "rinunciare" – con riguardo al solo importo delle trattenute, beninteso – al meccanismo dell'*esigibilità differita*, con il conseguente versamento (anche) dell'iva contenuta in questo modesto ammontare prescindendo dall'effettivo incasso, e quindi, in sostanza, di battere gli scontrini (quello "*da liquidare*" prima, e quello "*definitivo*" poi) per il solo ammontare indicato nel campo "*importo da liquidare*" e corrispondente alla somma effettivamente percepita.

Non resta, pertanto, che scegliere tra le due soluzioni, tenendo tuttavia presente che la seconda – nella gestione della farmacia – si presenta verosimilmente con profili di migliore semplicità.

(roberto santori)

20/02/2013 - Le divise del personale della farmacia – **QUESITO**

Per una migliore cura della nostra immagine, abbiamo deciso di fornire gratuitamente sia i camici per farmacisti e commessi (rispettivamente bianchi e verdi), ma anche qualcosa di più sofisticato per le addette al reparto beauty (completini bleu e camicette bianche), sia per l'inverno che per l'estate.

Queste spese possono essere inserite nel bilancio della farmacia anche ai fini fiscali? E per i dipendenti cosa comporta?

Riaffrontiamo volentieri un tema già esaminato, anche se per la farmacia il trattamento contabile-fiscale di queste spese non pone particolari problemi.

Facendo riferimento allo schema di bilancio civilistico, infatti, gli stessi *Principi contabili nazionali* raccomandano di rilevare - nella voce B6), *Costi della produzione*, per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - anche quelli per acquisti di beni destinati a vario titolo al personale dipendente; e invero la classificazione delle voci *per natura*, seguita dal codice civile, implica che gli acquisti relativi a tali beni, costituendo materiale di consumo, siano classificati nella voce corrispondente, anche se *destinati funzionalmente al personale*, e non in una delle voci B9) ("*Per il personale*"), le quali accolgono invece le componenti *monetarie* del costo del personale.

Dal punto di vista dell'*imposizione diretta*, poi, questi oneri gestionali sono ad ogni effetto *spese per prestazioni di lavoro* perfettamente inerenti all'attività della farmacia, vista la loro destinazione al personale dipendente, e quindi sono integralmente deducibili nella determinazione del reddito d'esercizio.

Più complessa, invece, è la corretta qualificazione dei beni in questione in capo ai dipendenti cui essi sono destinati.

Infatti, la concessione in uso, o comunque l'assegnazione del vestiario (fatto salvo l'obbligo di utilizzarlo durante il servizio e, in particolare, nel rapporto con il pubblico, quel che per i farmacisti può in fondo derivare anche da norme deontologiche), potrebbe dar luogo ad un vero e proprio *compenso in natura* ("*benefit*") da inserire in busta paga per un importo corrispondente al *valore normale* del bene (in pratica, il valore

commerciale del capo di vestiario) e da assoggettare dunque a tassazione e a contribuzione.

E questo, si badi bene, in virtù, da un lato, del c.d. principio di "onnicomprendività" del reddito di lavoro dipendente, per il quale in via generale sconta imposte e contributi tutto quello che il dipendente riceve in denaro o in natura in relazione al rapporto di lavoro, e, dall'altro, del principio di valorizzazione dei *benefit* in natura secondo, appunto, il criterio del *valore normale*.

Non ci sentiremmo, però, di pervenire a conclusioni così rigide e penalizzanti.

Allorché, infatti, l'erogazione di un bene o un servizio - pure utilizzato *personalmente* dal dipendente - corrisponda ad un interesse *esclusivo o prevalente* del datore di lavoro, e sia intimamente connesso all'attività lavorativa, e non invece finalizzato alla gratificazione personale del lavoratore e/o ad incrementare la sua sfera patrimoniale, l'uso o l'utilizzo di quel bene o di quel servizio non può costituire per quest'ultimo un *benefit* imponibile.

Il che vale ancor più per i *camici*, sia perché i dipendenti (soprattutto i farmacisti, ovviamente) sono obbligati ad indossarli durante l'orario di lavoro e sia perché è ragionevolmente da escludere un *uso personale al di fuori dell'attività lavorativa* di indumenti del genere, e dunque, per ciò stesso, verrebbe meno per il prestatore di lavoro quel vantaggio *personale*, pur indiretto e/o secondario, che costituisce il presupposto indefettibile dell'imponibilità.

Per il vestiario delle addette al reparto *beauty*, invece, potrebbe porsi qualche criticità, dato che in tal caso - trattandosi di abiti "civili" e perciò perfettamente utilizzabili anche al di fuori del contesto lavorativo - sarebbe configurabile quel vantaggio *personale* per il dipendente e dunque quel certo "incremento patrimoniale" che potrebbe di per sé determinare la tassazione del *benefit*.

In realtà anche per gli abiti utilizzati dalle ragazze della cosmetica (pur se con qualche riserva in più rispetto ai camici dei farmacisti e dei commessi) non ci sentiamo di pervenire ad una conclusione così rigida, dato che, ancora una volta, l'uso del vestiario - anche qui *obbligatorio* durante l'orario di lavoro pur se in base ad una mera regola di servizio - risponde prevalentemente all'interesse del datore di lavoro, restando pertanto escluso, almeno in via principale, ogni intento di gratificazione e/o arricchimento delle unità lavorative; e anche l'uso personale extra-lavorativo che queste ultime potrebbero farne configurerebbe un'ipotesi soltanto eventuale e residuale, inidonea perciò a qualificare la disponibilità del vestiario come compenso in natura imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.

(stefano civitareale)

21/02/2013 - In dirittura d'arrivo il **bonus bebé 2013**

Con il decreto ministeriale del 21/12/2012 sono state fissate le regole per il c.d. *bonus bebé* per mamme lavoratrici.

Questa volta, rispetto alla versione precedente (che prevedeva una somma media di € 500 corrisposta in base al reddito della famiglia e alla regione di residenza), l'agevolazione consiste in *voucher* utilizzabili per il pagamento della *baby-sitter* della *retta dell'asilo*, da sfruttare nei primi 12 mesi di vita del piccolo, per un massimo di sei mesi e per un importo non superiore a 300 euro.

L'assegnazione dei *voucher* avverrà a mezzo di una domanda in via telematica - si è ancora in attesa della fissazione di un "click day" - in base ad una graduatoria che terrà conto della situazione economica delle richiedenti, certificata dal modello ISEE.

Bisogna tenere presente, tuttavia, che l'ottenimento del *bonus* comporterà la rinuncia obbligatoria al *congedo di maternità facoltativo* e che, intuitivamente, la somma mensile verrà versata soltanto se la beneficiaria potrà dimostrare che il bambino frequenta un asilo nido o che sia affidato alle cure di una *baby-sitter*.

(fernando marinelli)

21/02/2013 - Pronta la legge per i professionisti **senza albo**

E' in vigore dal 10 febbraio scorso la legge sulle *professioni non regolamentate* (l. 14/01/2013 n. 4, in G.U. n. 22 del 26/01/2013).

D'ora in poi, i professionisti non riuniti in ordini e collegi, e quindi *privi* di un albo di appartenenza, hanno la *possibilità* - quindi, non l'*obbligo* - di organizzarsi in associazioni professionali con un sistema disciplinare e deontologico condiviso.

Sarà invece obbligatorio, se non si vuole incorrere in sanzioni per *pratica commerciale scorretta* (secondo quanto prevede il *Codice del consumo*), indicare in qualunque documento esterno le attività che il professionista "senz'albo" svolge per la clientela.

L'iscrizione, peraltro, dà l'opportunità al professionista di certificare la propria competenza, e al cliente la garanzia di poter sempre verificare,

rivolgendosi all'associazione di riferimento, l'effettiva capacità del professionista cui si è rivolto.

Tutto sommato, quindi, un'opportunità per entrambi.

(paolo liguori)

22-25/02/2013 - Gli orari delle farmacie dopo le sentenze della Consulta sui negozi e della Cassazione sulle intese tra farmacie

Nei grandi centri urbani stiamo assistendo, particolarmente per il servizio notturno, al graduale ritorno ad una "turnazione" tra tutte le farmacie o almeno tra quelle di uno stesso quartiere o di uno stesso distretto Asl, come è il caso del distretto della Asl RM/C.

Sono città in cui il servizio di notte è/era svolto su base volontaria, senza cioè alcuna rotazione tra le farmacie, ma che - dinanzi al prolungamento dell'orario serale/prenotturno di numerosi esercizi non di turno - i "volontari" possono comprensibilmente non avere più grande interesse a tenere in piedi e quindi, con il rispetto delle modalità previste dalle norme regionali anche con riguardo ad un "preavviso di cessazione", molti di loro vi stanno rinunciando.

Non tutti gradiscono questa eventualità, ma non dovrebbe prospettarsi come una vicenda straordinariamente drammatica, perché il titolare di una farmacia non può ignorare che uno o più "turni di guardia", specie nelle ore piccole, possono persino "valorizzare" sotto alcuni aspetti il suo triplice ruolo di *professionista/imprenditore/esercente un servizio pubblico*, come sapevano bene il padre, il nonno e il bisnonno (su questo tema in generale ci è capitato di leggere su un sito internet uno splendido articolo, a firma Francesco Palagiano, intitolato: "*Titolarità del servizio farmaceutico e titolarità della licenza di esercitarlo*", che in poche battute spiega con grande efficacia cos'è una farmacia e anche cosa... non è una parafarmacia).

Venendo ora al primo dei due temi citati nel titolo, con la sentenza n. 299 del 19/12/2012 - che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità, quindi affermandone nella sostanza la legittimità costituzionale, del comma 1 dell'art. 31 del dl. 201/11 (promossa da otto Regioni soprattutto in riferimento all'art. 117, II, III e IV c. e anche all'art. 118 della Cost.) sulla piena liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività commerciali - la Corte Costituzionale sembra togliere qualunque illusione a chi possa ancora confidare in una demolizione anche parziale del comma 8 (primo periodo) dell'art. 11 del dl. Cresci Italia, cioè della norma liberalizzatrice degli orari delle farmacie (e secondo cui: "*I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigenti normative non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori*").

Su questa pronuncia, che chiunque può leggere ricavandone il testo integrale dal portale della Corte, è sufficiente aggiungere che, in linea con recenti altre sue decisioni e con l'immane ordinamento comunitario, vi si ribadisce ancora una volta che la "*tutela della concorrenza*" - riservata alle leggi dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.) - va ormai assunta in un'accezione sia "*dinamica*", finalizzata cioè anche ad aprire nuovi mercati e/o ad ampliare quelli già in atto e dunque anche come *promozione* della concorrenza, quanto anche "*trasversale*", perciò dall'area di operatività non certa né delimitata e in grado conseguentemente di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni.

Sono esattamente queste due caratteristiche della *dinamicità* e *trasversalità*, continua la Corte, a legittimare sul piano costituzionale un intervento del legislatore statale di tale portata nella disciplina degli orari degli esercizi; rientrando infatti quest'ultima in una materia - il "*commercio*" - che è attribuita in via esclusiva alle Regioni (ex art. 117, quarto comma, Cost.) solo nella sua configurazione "*statica*", anche gli orari dei negozi diventano pienamente ri-regolabili (pur con il rispetto, come vi è detto espressamente, di tutti i diritti dei lavoratori dei vari settori) da provvedimenti aventi forza di legge quando lo Stato scelga appunto di avvalersene in nome e a favore della "*tutela della concorrenza*".

Secondo la sentenza, in particolare, anche una disposizione che, come il comma 1 dell'art. 31 del dl. 201/11, sopprima qualunque limite sia agli orari che ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali finisce per attuare un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche e del diritto d'impresa, favorendo la creazione di un mercato sempre più aperto all'ingresso di nuovi operatori e allargando nel contempo il ventaglio delle scelte dei consumatori; è quindi una disposizione del tutto funzionale alla "*tutela della concorrenza*" e rientrante a questo titolo nelle competenze del legislatore statale.

Sono sicuramente affermazioni (e riaffermazioni) di grandissimo rilievo

che però, pur magari impensabili soltanto alcuni anni fa, oggi non possono più sorprendere essendo espressione di orientamenti ormai consolidati e irreversibili dei nostri giudici costituzionali, che pertanto, se mai chiamati alla verifica anche del comma 8 dell'art. 11 del dl. Crescitalia - anche se non ci risulta che le Regioni si siano mosse in tal senso, né è certo che vi provveda qualche Tar - non potranno che giungere a queste stesse conclusioni (si pensi soprattutto alla *trasversalità* della *concorrenza* di cui abbiamo parlato poco fa).

Per di più, dato che la "*tutela della salute*", nella quale certo rientra anche la disciplina del sistema farmacia, è materia in cui la competenza del legislatore regionale è soltanto *concorrente* e di mero *dettaglio* rispetto a quella di *principio* del legislatore statale, non è forse neppure necessario invocare le ragioni della "*tutela della concorrenza*" per spiegare la disposizione liberalizzatrice degli orari delle farmacie, perché in effetto questa ha (anche) dettato - in sostituzione di quello enunciato dall'art. 119 del TU. San. del 1934 (obbligo del titolare di farmacia di mantenerne "*ininterrottamente*", avverbio da riferirsi peraltro al servizio farmaceutico nel suo complesso e non alla singola farmacia, il regolare esercizio "*secondo le norme ecc.*") - un nuovo "*principio fondamentale*".

È un principio che dopo oltre un anno abbiamo certo tutti ben compreso (anche perciò chi, per intimo convincimento ovvero per il suo ruolo istituzionale o professionale, ha opposto sin dall'inizio una più o meno tenace resistenza all'unica interpretazione possibile della disposizione liberalizzatrice) e per il quale *una farmacia* - fermo il rispetto dei turni (festivi, pomeridiani, notturni ed estivi) - ha *facoltà* di tenere aperto l'esercizio (anche) in qualsiasi orario diverso da quello di apertura obbligatoria per turno, e dunque non soltanto dalle ore 00 alle ore 24 di tutti i giorni della settimana da lunedì a venerdì, ma anche dalle ore 00 alle ore 24 del sabato, della domenica, dei giorni festivi infrasettimanali e di quelli di "ferie", perché per *quella farmacia*, se non tenuta a osservare l'apertura per *turno*, anch'essi si rivelerebbero "*orari diversi da quelli obbligatori*".

Inoltre, è un precetto formulato in termini che non fanno dubitare della sua immediata prescrittività ("*...non impediscono...*", recita perentoriamente la norma), talché le previgenti disposizioni regionali, ove con esso in contrasto, devono ritenersi *ipso jure* caducate senza necessità che lo sancisca la Corte, anche se un intervento di quest'ultima non si può escludere perché, a parte i ricorsi governativi contro nuove norme regionali eventualmente confliggenti con il comma 8, prima o poi un Tar - soprattutto alla luce dell'ordinanza del Consiglio di Stato dell'1/9/2012 - riterrà forse di demandarle qualche questione di costituzionalità di norme precedenti.

Registriamo però per il momento che il Tar Lombardia - sent. 14/2/2013, n. 411 - ha respinto le eccezioni di incostituzionalità mosse sulla norma statale di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali (scrutinata, come abbiamo visto, dalla Consulta), affermando trattarsi di "*un precetto puntuale e autoapplicativo, la cui operatività non richiede ulteriori scelte o integrazioni ad opera della legislazione regionale*" e aggiungendo che "*ogni norma regionale che preveda limiti siffatti (alla liberalizzazione assoluta degli orari: ndr) deve considerarsi implicitamente abrogata*".

Ed è probabile che il Tar avrebbe risposto allo stesso modo se l'eccezione avesse riguardato la disposizione liberalizzatrice degli orari delle farmacie.

Nonostante tuttavia il comma 8 dell'art. 11 abbia indiscutibilmente ridotto l'area dell'intervento del legislatore regionale, quel che resta sembra uno spazio ancora vitale e in grado di incidere persino significativamente sulla *quantità* - ma anche sulla *qualità* - del generale servizio reso dalle farmacie sul territorio.

Certo, disposizioni regionali che comprimevano anche indirettamente la *facoltà* del titolare di farmacia di tenere aperto l'esercizio - "*a sua discrezione*" (come ha chiarito l'ordinanza appena citata del CdS e da noi ampiamente già illustrata: v. "*Il punto sulla riforma-Monti, ecc.*" in [Sediva news del 31/10/2012](#)) - anche in "*orari diversi da quelli obbligatori*" sarebbero probabilmente censurate dalla Corte.

Non così però disposizioni che invece intervenissero ragionevolmente, ad esempio, sull'orario minimo settimanale delle farmacie (e, visti i tempi, irrobustendolo) e/o sul numero di esercizi obbligatoriamente aperti per *turno* oltre tale orario (disciplinando così il servizio pomeridiano, quello notturno e quello festivo), o che stabilissero un periodo massimo di chiusura *facoltativa* per ferie ma prefissando in ordine a ciascun periodo il numero di farmacie ammesse a usufruirne (provvederebbero poi Comuni, Asl e Ordini dei farmacisti ad articolare concretamente i vari turni); sarebbero anzi misure

legislative di dettaglio - seguite da provvedimenti amministrativi di natura anche regolamentare - verosimilmente meritorie perché assunte con precipuo riguardo alle caratteristiche topo-demografiche dei vari ambiti comunali o intercomunali e perciò alle effettive esigenze della popolazione residente o fluttuante sul territorio.

In definitiva, il comma 8 dell'art. 11 - perlomeno sul delicato versante del *riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni* - è destinato a resistere agevolmente a qualsiasi controllo costituzionale, dato che le finalità di *"tutela della concorrenza"* dichiarate anche nel dl. Cresci Italia, da un lato, e il ruolo parimenti inequivoco di (nuovo) *principio fondamentale* che il comma 8 assume nell'ambito della *"tutela della salute"*, dall'altro, sembrano porre la disposizione sugli orari delle farmacie al riparo da qualunque censura di provenienza regionale.

Resta ora da verificare, e non solo per completezza, se una liberalizzazione assoluta come questa non possa rivelarsi seriamente pregiudizievole dell'efficienza del servizio farmaceutico e porsi così in sensibile contrasto con l'art. 32 della Cost. (che *"tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo"* - ed è il solo che la Costituzione definisca così - *e interesse della collettività"*) e anche, ove tale scelta del legislatore non sia ritenuta priva di profili di irragionevolezza, con l'art. 3.

Abbiamo ora riassunto alcune delle notazioni con cui negli anni la Corte ha spiegato la legittimità costituzionale del (precedente) nostro sistema farmacia, ribadendo in varie circostanze - per quanto qui può interessare - che *"nella non irragionevole valutazione del legislatore"* c'è uno stretto collegamento, muovendosi nella stessa direzione, tra il contingentamento delle farmacie (la cui finalità concreta è quella di *"assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino d'utenza"*) e un assetto programmato di orari e turni obbligatori degli esercizi, considerato che *"l'accentuazione di una forma di concorrenza tra le farmacie basata sul prolungamento degli orari di chiusura potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori e così alterare quella che viene comunemente chiamata la rete capillare delle farmacie"*.

Ma con l'art. 11 del dl. Cresci Italia il legislatore statale, pur confermando alcuni tratti ancora fondamentali dell'intelaiatura "giolittiana" (che compie ora cento anni e, chissà, potrebbero essere forse troppi anche per un sistema di grandissima efficienza come il nostro...), mostra in termini eloquenti di aver modificato e talora persino rovesciato altre sue opzioni precedenti pur fino a ieri reiteratamente e fermamente difese sul fronte sia interno che europeo, e di ritenere oggi, in particolare, che la *concorrenza* - almeno sotto il duplice aspetto della liberalizzazione degli *"orari diversi da quelli obbligatori"* e dei *"prezzi di tutti i tipi di farmaci"*, come aggiunge il secondo periodo dell'implacabile comma 8 - *possa/debba essere adeguatamente accentuata anche tra le farmacie*.

Per il legislatore di questi anni, infatti, questa è una misura anch'essa funzionale allo sviluppo e dunque alla *crescita economica*, che, come noto, è l'interesse pubblico addirittura sovranazionale ritenuto in questo momento storico di massima priorità.

Senonché, ecco le domande, tali nuove valutazioni (in ordine agli *orari* degli esercizi e ai *prezzi* dei farmaci) - astrattamente idonee a favorire i consumatori (sia per la più robusta "continuità territoriale e temporale del servizio" che può conseguire che anche per il possibile minor costo di acquisizione del medicinale) ma altresì a incidere, tanto però positivamente come negativamente, sul "bacino d'utenza" degli "esercenti" (al punto da poter determinare persino la scomparsa di quelli "minori") - non finiscono forse per risolversi in pregiudizi almeno potenziali per il servizio pubblico reso dalla complessiva *"rete capillare delle farmacie"*? e, in tal caso, si tratta di pregiudizi che rendono il sistema farmaceutico che ne deriva ancora rispondente all'art. 32 Cost. e quindi, in ultima analisi, *"non irragionevoli"* le scelte del legislatore?

Il vero è, come abbiamo osservato in altre occasioni, che - trattandosi in realtà di opzioni della classe dirigente e dell'indirizzo politico di cui questa può essere portatrice (sappiamo quali attese e quali timori caratterizzino proprio in questa direzione l'imminente tornata elettorale...) - non sono scelte facilmente censurabili specie quando esse siano ordinate le une alle altre e si appalesino perfettamente declinabili, come lo sono queste, nel quadro d'insieme dei provvedimenti dell'"emergenza".

È lecito pertanto pensare che anche l'odierno assetto normativo del settore sia ritenuto pienamente legittimo sul piano costituzionale (oltre che su quello comunitario), come del resto era stato giudicato anche quello immediatamente previgente e come probabilmente si rivelerebbero i vari altri che, con sfumature magari diverse, potrebbero ipoteticamente configurarsi.

Con la liberalizzazione degli orari, allora, le farmacie devono definitivamente (perché è una strada naturalmente senza ritorno) imparare a convivere, e però è quanto ci pare stia perlopiù avvenendo e senza neppure i grandissimi sussulti che si potevano temere un anno fa; forse qualche titolare (ci viene in mente il mittente del quesito cui abbiamo dedicato la [Sediva News del 05/10/2011](#): *"Orari e turni delle farmacie in Campania"*, che rileggendola parrebbe scritta in questi giorni...) avrà dato o darà libero sfogo alle sue irresistibili esigenze imprenditoriali, lavorando anche 24 ore al giorno per 365 giorni, ma le farmacie - pur se non tutte e non dappertutto, s'intende - si stanno muovendo nei fatti con sufficiente equilibrio optando, anche nella scelta degli orari "liberi", per soluzioni non soltanto sostenibili economicamente e compatibili con le dimensioni aziendali, ma anche tendenzialmente adeguate alla domanda di farmaci degli utenti (che può variare secondo le stagioni, le fasce orarie, gli usi della zona, ecc.) e comunque indirizzate generalmente all'incremento delle offerte individuali.

Avremmo chiuso anche queste note, come altre in precedenza sullo stesso tema, ricordando che anche l'estremo rigore (in ogni caso ampiamente giustificato dal testo della disposizione liberalizzatrice) con cui il Consiglio di Stato interpreta il comma 8 nella già citata ordinanza dell'1/9/2012 - azzerando letteralmente qualsiasi potestà legislativa e provvedimentale della Regione che possa pur latamente incidere sulla *libera scelta* delle farmacie in ordine agli orari *"diversi da quelli obbligatori"* - renderebbe opportuno che le singole opzioni non siano sempre lasciate al caso o agli umori di giornata, e vengano invece talora riversate, ricorrendone certi presupposti anche di "comunanza" di "bacini di utenza", in appropriate intese tra loro.

Quanto alla fine sostanza di questi accordi tutti sanno di che si tratta, e quindi sanno anche che sono accordi che agevolano certo l'esercizio delle farmacie che vi aderiscono, ma da cui possono derivare benefici anche agli utenti e al servizio pubblico nel suo complesso che può infatti guadagnarne quantomeno in termini di ampiezza e stabilità; se può d'altronde essere utile per il consumatore conoscere gli orari di apertura del bar sotto casa, lo è certamente di più - per l'altissimo rilievo (non per caso anche in ambito costituzionale) degli interessi in gioco - sapere anticipatamente e con certezza se la farmacia dietro l'angolo questa sera *deve* osservare, proprio per effetto delle sue *intese* con le farmacie viciniori, un turno *supplementare* di apertura, o se è invece necessario, nel dubbio, rivolgersi senz'altro a quella aperta per turno obbligatorio.

Ma evidentemente anche noi eravamo dell'idea che a queste intese potesse riconoscersi sotto il profilo giuridico efficacia vincolante per i partecipanti, se non altro perché espressione anch'esse di un *diritto d'impresa*, di una *libera scelta* (quella stessa che il CdS vuole tutelare al più alto livello) e quindi, in generale, di un effettivo esercizio di *facoltà* loro derivanti proprio dal comma 8; al più avremmo pensato potesse essere il caso, almeno su alcuni contenuti, chiedere una verifica anche preventiva dell'Antitrust guardando in particolare all'insidioso disposto dell'art. 2 della l. 287/90.

Non avevamo invece tenuto conto che sul comma 8 mancava ancora all'appello l'opinione dell'altro massimo organo di giustizia, cioè della Suprema Corte, visto che il Consiglio di Stato aveva detto quel che aveva detto (con una semplice ordinanza, è vero, ma una volta tanto perfettamente esaustiva e destinata a tradursi ben presto in sentenza) e che la Corte Costituzionale, almeno secondo noi, avrebbe ben poco da aggiungere alle ampie notazioni già espresse nelle tante decisioni di questi anni e, da ultimo, in quella qui commentata sulla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali.

La lacuna è stata ora colmata dalla sentenza n. 3080 dell'8/2/2013 della III Sez. Civ. della Cassazione, riguardante un accordo tra farmacie di Caserta, sulla quale in questi giorni stanno affiorando anche nei vari siti internet considerazioni che, almeno da una prima lettura, ci pare si discostino un po' troppo (e anche per aspetti importanti) tra loro, come se questa decisione si prestasse a chissà quante interpretazioni diverse o offrisse chissà quante vie di fuga.

C'è, ad esempio:

- chi fa notare che la fattispecie casertana è sorta anteriormente al dl. Cresci Italia: ma la disposizione regionale (art. 34 della l.r. Campania 1/07), vigente in quel momento e applicabile dunque a quella vicenda, era anch'essa di liberalizzazione *assoluta* degli orari delle farmacie (anzi il suo testo era in tal senso ancor più chiaro del comma 8 dell'art. 11, recitando: *"fermo restando l'obbligo di garantire il numero di farmacie di servizio, le farmacie non di turno hanno la facoltà di restare aperte"*), e perciò - tanto per eliminare almeno qualche dubbio - quel che la Cassazione ha detto con riguardo alla norma campana non può che valere pienamente anche per quella statale;

- chi rileva che la decisione non amplia e non interpreta in senso estensivo il dettato del comma 8: non si vede però come i nostri Ermellini avrebbero potuto ampliare e/o interpretare estensivamente una disposizione cui è pacifico dover riconoscere sin dall'inizio un'area applicativa... massima;

- chi pensa di circoscrivere l'ambito anche di lettura della sentenza al provvedimento disciplinare e quindi agli aspetti deontologici dei fatti: francamente vorremmo anche noi che fosse così, ma, come verificheremo tra un momento, gli assunti della Cassazione (che sono anche picconate sull'autonomia privata) risolvono bensì il caso specifico di provenienza ordinistica ma i loro effetti temiamo siano destinati ad andare ben oltre;

- chi lamenta la mancata valutazione da parte della Suprema Corte del provvedimento dell'Asl che aveva recepito quell'accordo tra farmacie: nonché, considerato il ruolo puramente ricettivo dell'accordo, era semmai il Tar a doversene occupare (che infatti se ne era occupato già da tempo, annullandolo), mentre la Cassazione – vista la vicenda dedotta nel giudizio - avrebbe potuto fare solo quel che ha fatto, annullare cioè la sanzione disciplinare dell'Ordine dei farmacisti di Caserta e cassare la pronuncia della Cceps (*disapplicando* inoltre da par suo, se fosse stato necessario, il provvedimento dell'Asl);

- chi si compiace della decisione perché, superando la tradizionale dicotomia tra *servizio* e *impresa* che i farmacisti solitamente avvertono, avrebbe per ciò stesso tutelato anche la loro veste di concessionari di un servizio pubblico i quali però, proprio per questo, non possono pensare di regolarlo da soli e come meglio credono: su quest'ultimo rilievo siamo d'accordo, ma la sentenza non dà l'idea di preoccuparsi più di tanto della *farmacia-servizio pubblico* (che comunque la Cassazione sembra innestare nel suo percorso argomentativo soprattutto per escluderne rilievi significativi avverso la decisione assunta), quanto piuttosto della *farmacia-impresa*, operante – questa, più o meno, l'importante affermazione della Corte - in un settore che deve anch'esso ormai soggiacere, secondo i principi dell'"odierno" *ordinamento giuridico*, all'"effettività della concorrenza" (ma più che altro, a noi pare, allo strapotere della sua accezione più recente);

- chi, infine, ritiene vi sia ancora spazio per *accordi di categoria*, del tipo di quelli ipotizzati qualche tempo fa in un parere dell'Avvocatura dello Stato del distretto siciliano, volti a coordinare sul territorio le libere iniziative di ciascun titolare, e pertanto non granché dissimili da quello casertano: non sappiamo però se, conoscendo la sentenza, l'avvocato distrettuale avrebbe scritto queste stesse cose, perché, come vedremo meglio, sono proprio quelle "libere iniziative" delle farmacie che la Cassazione sembra bocciare senza appello.

Riferito brevemente quanto si è rilevato dal *web* su questa decisione, è ora il momento di dar conto adeguatamente delle tesi della Suprema Corte tentando anche di capire se e quali siano gli ambiti d'incertezza – posto che ve ne siano - su cui ragionare, e ricordando che, come accennato, il fatto deciso risale al periodo (2007-2010) in cui era stata in vigore la ricordata norma regionale di *piena liberalizzazione* degli orari delle farmacie (anche se poi il legislatore campano – certamente illuminato e "progressista", ma un po' schizofrenico e in definitiva non molto affidabile – aveva provveduto in rapida successione dapprima a sostituire con orari obbligatori ampliati, poi a ripristinare una seconda volta, per giungere infine ad un orario settimanale con un tetto di 60 ore: ne abbiamo parlato dettagliatamente nella già citata *Sediva news del 05/10/2011*).

In sintesi, dunque, gli assunti della Cassazione sono questi: le tre farmacie, X, Y e Z, che ad esempio sono in esercizio a Roma nelle vicinanze di Piazza Pitagora, *non possono* legittimamente (rectius: efficacemente) obbligarsi l'una nei confronti delle altre – e stiamo ovviamente parlando dei soli "*orari diversi da quelli obbligatori*" - ad osservare precisi orari di *apertura* (ma fatalmente anche, e qui sta forse il problema di più difficile soluzione, precisi orari di *chiusura*) convenendo, poniamo, che X sia tenuto a svolgere il servizio *soltanto* tra le ore 20.00 e le ore 22.00 di tutti i giorni dispari, Y *soltanto* quello tra le ore 20.00 e le ore 22.00 di tutti i giorni pari, e Z *soltanto* il servizio dalle ore 9.00 alle ore 22.00 della domenica, e che perciò, sempre fatti salvi i turni, le tre farmacie non possano tenere aperto l'esercizio in nessun'altra ora diversa da quelle obbligatorie.

Un accordo con questi contenuti, infatti, configura (sul che bisogna senz'altro convenire) un negozio *atipico*; pertanto, come rammenta giustamente la sentenza, affinché esso possa ritenersi giuridicamente produttivo di effetti, e quindi vincolante per i soggetti che vi partecipano, è necessario che, secondo il principio generale di cui all'art. 1322 del cod.civ., sia diretto a realizzare interessi (la c.d. funzione economico-sociale del negozio, cioè la *causa*) che - all'esito di una valutazione da condurre sulla base della complessiva disciplina legislativa e dei principi che reggono l'*ordinamento giuridico* - si rivelino *meritevoli*

di tutela (abbiamo così ridotto all'osso, per ragioni intuibili, il significato e la portata di una disposizione del codice civile da sempre molto controversa e dibattuta).

E siamo subito al punto, perché, dopo un dettagliato *excursus*:

- sulla nozione odierna di "*ordinamento giuridico*", che proprio ai fini dell'art. 1322 sembra assumere un'area vastissima ma quasi indefinibile;

- sull'accezione di "*tutela della concorrenza*", che assume inevitabilmente un ruolo fondamentale nella sentenza, anche se il tanto spazio che la Cassazione vi dedica ricalca quasi pedissequamente quello delineato nelle sue ultime pronunce, come si è visto, dalla Corte Costituzionale;

- sull'"*inevitabile (?) processo di marginalizzazione*" (sic!) delle farmacie di modeste dimensioni, che qui – ma sembra un banale infortunio della fase puramente descrittiva della sentenza - diventano drogherie o panetterie che la grande distribuzione può impunemente spazzar via...;

- sull'opportunità che i titolari degli esercizi articolino la propria offerta anche in termini di apertura al pubblico "*rendendola più congeniale (?) alle esigenze dei consumatori ed evitando così che il bacino d'utenza di ciascuna farmacia venga a cristallizzarsi artificialmente*" (sic!);

- sull'ingresso recente nel mercato delle *parafarmacie* (tanto per non far mancare nulla ai titolari di farmacia e perché costoro si preoccupino di ricercare i veri loro concorrenti...), che renderebbe "*ancora più pressante la necessità per queste ultime (le farmacie) di disporre di una maggiore libertà nel compimento delle proprie scelte commerciali*";

- e su altri profili più o meno conferenti rispetto alla questione centrale, (anche se la penna prende evidentemente troppo la mano all'estensore...);

la Suprema Corte conclude infine per la *non meritevolezza* (di *tutela*) della finalità perseguita dalle farmacie casertane partecipanti all'accordo, perché meramente economica e personale delle stesse e soprattutto "*siccome idonea a vanificare il perseguimento dei principi generali dell'ordinamento di effettività della concorrenza anche nel settore farmaceutico e quindi a perturbarne o sminuirne la maggiore ampiezza di accesso possibile per l'indifferenziato pubblico dei consumatori*".

Secondo tali conclusioni, il pensiero della Corte parrebbe allora il seguente: l'*ordinamento giuridico*, da assumere nel suo più ampio significato di piattaforma normativa che comprende anche le successive (al codice civile) disposizioni di rango costituzionale e sovranazionale, esprime oggi - *anche nel mercato di vendita al dettaglio dei farmaci* - esigenze di effettiva realizzazione di un assetto pienamente concorrenziale tra le imprese (le farmacie) e dunque non può consentire neppure alla (loro) *autonomia privata* di regolamentare pattiziamente i rispettivi flussi di clientela.

Per la Cassazione, infatti, un accordo del genere impedisce *ex se* (senza possibilità di prova contraria, cioè sostanzialmente *iuris et iure*) alla *concorrenza* – appunto tra le imprese - di esplicitarsi ai *massimi* livelli cui l'ordinamento (in questo specifico caso con la disposizione liberalizzatrice campana, e più in generale con la norma statale del comma 8 dell'art. 11) ha voluto ammettere (ma dovremmo dire: "astringerle"), perturbando però in tal modo anche "*la maggior ampiezza di accesso possibile per l'indifferenziato pubblico dei consumatori*".

E' come dire, cioè, che le farmacie potrebbero anche articolare tra loro un'intesa che preveda, tanto per esemplificare, la quintuplicazione dei turni o il raddoppio degli orari obbligatori, perciò con sicuro beneficio anche per l'assistenza farmaceutica e per le stesse tasche dei consumatori, e nondimeno resterebbe pur sempre un'intesa *non meritevole* di tutela, perché anch'essa, secondo questa tesi, si porrebbe d'ostacolo alla massima esplicazione della *concorrenza* tra loro (fino al tetto teorico concepibile, evidentemente, di 24 ore di apertura al giorno per tutti i giorni e per tutte le farmacie!).

Anche un accordo come quello ora ipotizzato si rivelerebbe insomma – in applicazione dell'art. 1322 cod. civ., e quindi per la sua *non meritevolezza* - giuridicamente *inefficace* e conseguentemente *inidoneo* a far nascere un qualunque diritto od obbligo tra i partecipanti: di qui, tornando alla sentenza, l'inconfigurabilità, a carico del farmacista casertano che si era reso inadempiente all'accordo con i colleghi, di una censura per concorrenza sleale e la connessa illegittimità del provvedimento disciplinare irrogatogli.

Pertanto, se pure alcune enunciazioni di passaggio cui ricorre la Cassazione (talora comunque apodittiche e/o indizi di una certa disinformazione, se non proprio di sciattezza espositiva) non possono forse di per sé impensierire perché notazioni soprattutto incidentali, deve invece naturalmente preoccupare per tante ragioni questo giudizio conclusivo della Suprema Corte di *non meritevolezza* di tutela e di *inefficacia* di qualunque intesa tra titolari di farmacia che preveda e regoli, anche indirettamente, "turni" di *chiusura* dei relativi esercizi in "*orari diversi da quelli obbligatori*".

È infatti un assunto, almeno per come la Corte lo formula, che, oltre a mortificare inopinatamente l'*autonomia privata* (che pure continua a essere *centrale* almeno nel nostro ordinamento civilistico), sembra prescindere da qualsiasi verifica - che l'art. 1322 del cod. civ. dovrebbe pur consentire - dei riflessi che *nel concreto* un accordo tra farmacie potrebbe avere per "per l'indifferenziato pubblico dei consumatori" (la categoria che sta a cuore alla Cassazione), cui del resto certe intese possono giovare molto più che un'astratta libertà incondizionata dei titolari di farmacia di allungare o accorciare selvaggiamente gli orari di apertura degli esercizi.

Si potrebbe forse ideare qualcosa coordinando tra loro i soli orari di *apertura* delle farmacie, che diventerebbero in tal caso obbligatori perché in questa evenienza l'accordo sarebbe forse vincolante per i partecipi, ma le difficoltà insite nella necessità di dover tacere sui tanti altri aspetti che andrebbero invece disciplinati potrebbero forse trasformare il "*negozio atipico*" in una sorta di... colabrodo.

In conclusione, se non sono ricavabili dalla sentenza aspetti meno preclusivi (che noi non siamo però riusciti a cogliere), anche le migliori intenzioni rischiano di essere frustrate da questa decisione e in ogni caso diventa molto complicato persino il lavoro organizzativo delle rappresentanze locali dei titolari di farmacia.

E però, che le intese tra le farmacie su orari e turni di apertura e/o chiusura "non obbligatoria" possano essere nei fatti - se la Cassazione ha ragione - poco o nulla azionabili in sede giudiziaria (oltretutto, come abbiamo visto, disciplinare), non vuol dire che non possano parimenti essere avvertite come vincolanti, quindi da adempiere esattamente, dalle farmacie che vi partecipino.

In fin dei conti, tra i capisaldi non espressi del primo ordinamento giuridico che sia stato progettato occupava un posto di massimo rilievo anche quello riassunto nell'antico broccardo "*pacta sunt servanda*", che l'uomo *uti socius* continua però generalmente a sentire come una regola del vivere comune da osservare irrinunciabilmente, e prescindendo dalla previsione di sanzioni o simili per il caso di inadempimento.

E questo potrebbe forse valere a maggior ragione per un professionista sol perché tale, e certamente ancor più quando egli sia il titolare di un'impresa che, come la farmacia, sta vivendo una tremenda fase di transizione in cui l'organizzazione aziendale deve mirare quanto più possibile alla c.d. ottimizzazione, che passa certo anche per un'attenta analisi del costo complessivo di "un'ora in più" o di "un'ora in meno" di apertura al pubblico dell'esercizio e dei tanti altri aspetti di gestione che vi sono collegati.

Per le farmacie, perciò, comprese le tre ubicate nei pressi del nostro Studio, può quindi valere la pena tentare di sottrarsi reciprocamente agli orari "selvaggi" cui accennavamo poco fa, salvaguardando la salute delle aziende, ma migliorando anche almeno la "quantità" del servizio reso.

Può essere un lavoro duro e meticoloso, ma i dirigenti sindacali (più che quelli professionali) di categoria possono contribuire parecchio alla definizione - quale rimedio di ultima istanza, evidentemente - di accordi volti in questa duplice direzione, senza però perdere mai di vista l'Antitrust e la sua l. 287/90 (ricordiamo tutti le sanzioni irrogate qualche anno fa ad un'associazione abruzzese); quindi, *adelante* ma sempre... *con juicio*.

(gustavo bacigalupo)

26/02/2013 - Varie sull'utilizzo del contante

D - Se un contratto di locazione prevede un corrispettivo di 10.000 euro annui, ripartito in 12 rate mensili, la riscossione delle mensilità può avvenire in contanti?

R - La risposta deve essere affermativa proprio perché l'importo è inferiore alla soglia massima di 1.000 euro; è vero che si tratta di pagamenti rateali di un canone fissato nel suo ammontare annuo, e quindi potrebbero sembrare operazioni "spezzettate" e da effettuare pertanto singolarmente con mezzi sempre tracciabili, ma qui il frazionamento è lecito perché previsto nel contratto di locazione.

D - È possibile addebitare il pagamento di un mod. F24 sul conto corrente bancario di un soggetto diverso da quello a cui è intestato il modello di pagamento (ad esempio il coniuge) per una somma superiore al limite legale di utilizzo del contante?

R - Sicuramente sì, perché la tracciabilità dell'operazione è garantita dall'addebito della somma di denaro sul conto corrente bancario, cioè dall'intervento nell'operazione di un *intermediario autorizzato* (la banca presso cui è acceso il conto corrente bancario addebitato).

D - Posso pagare alla posta in contanti un bollettino postale pari o superiore a 1.000 euro?

R - Anche qui la risposta è affermativa, appunto per l'intervento di

Poste Italiane Spa, essendo anche questa un *intermediario autorizzato* che come tale garantisce la tracciabilità dell'operazione.

D - E' consentito prelevare allo sportello bancario più di 1000 euro? E se sì, ci possono essere ulteriori controindicazioni?

R - Per il prelievo *in sé* non sorge alcun problema, perché l'operazione è effettuata mediante un *intermediario finanziario autorizzato* (la banca, naturalmente). Potrebbero esserci, però, controindicazioni - come Lei paventa - ai fini della normativa *antiriciclaggio*: infatti, se i prelievi fossero inusuali per frequenza e/o per importo rispetto al profilo di movimentazione del Suo conto corrente bancario, la banca potrebbe giudicare l'operazione *sospetta* (e purtroppo è proprio questa l'insidia per i correntisti, dato che gli istituti bancari, per evitare qualsiasi grana, considerano *sospetto* anche il movimento più limpido...) e decidere quindi di effettuare una segnalazione ai fini proprio dell'*antiriciclaggio*.

In linea di massima, però, occorrerebbe pur sempre che, in base ad ulteriori informazioni assunte, sia configurabile in quella operazione un'ipotesi per l'appunto di *riciclaggio*.

D - Posso spendere nell'arco di una giornata più di 1.000 euro in contanti presso negozi diversi?

R - Purché l'importo dei singoli pagamenti sia al di sotto della soglia limite, la regolazione di ciascun acquisto può benissimo avvenire anche in contanti.

D - Possono essere pagate in contanti più fatture dello stesso fornitore, ciascuna inferiore a 1000 euro?

R - Anche qui la risposta è affermativa.

D - Sono abituato a corrispondere gli anticipi di stipendio ai miei dipendenti in contanti, se questi sono inferiori ai 1.000 euro. È regolare questa prassi?

R - Se gli anticipi - come Lei riferisce - sono inferiori al limite, il pagamento in contanti è ammesso; ma se il saldo, cumulato all'anticipo, supera la soglia, questo, cioè il saldo dello stipendio, deve essere effettuato con uno strumento tracciabile (bonifico, assegno, ecc.), perché diversamente si potrebbe ritenere che la liquidazione dell'acconto sia avvenuta per eludere i limiti di utilizzo del contante.

(mauro giovannini)

2 - SCADENZE FINE FEBBRAIO E MARZO 2013

28/02 - Trasmissione telematica della comunicazione annuale Iva relativa al 2012;

28/02 - Consegna ai dipendenti, ai vitaliziati e ai collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto del modello CUD, e consegna ai lavoratori autonomi e agli associati in partecipazione delle certificazioni dei compensi liquidati nel 2012 e delle rispettive ritenute.

18/03 (*poiché il 16 cade di sabato*) - Versamento mediante F24 *online* di: Iva relativa al mese di febbraio e dell'eventuale saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA per i contribuenti *mensili*; IVA relativa al quarto trimestre 2012 e del saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA per i contribuenti *trimestrali*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di febbraio; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o a *progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro (non farmacisti), sempre relativi al mese di febbraio

18/03 - Versamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali limitatamente alle società di capitali

01/04 (*poiché il 31/3 cade di domenica*) - Versamento della seconda rata (di quattro) dell'imposta comunale sulla pubblicità (qualora il valore complessivo dell'imposta sia superiore a € 1.549,37)

* * *